

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 01/12/2020

FATTO

Il ricorrente deduce:

- di essere titolare di un buono fruttifero emesso in data 12.8.1987 per l'importo di 2.000.000 di lire;
- che il titolo reca sul retro un timbro che modifica i rendimenti dei primi venti anni di possesso;
- che nessuna modifica correttiva è stata apposta al rendimento degli ultimi dieci anni, che vanno perciò pagati secondo la tabella originaria posta a tergo del titolo;
- che, in sede di rimborso, i rendimenti sono stati calcolati per l'intero periodo di fruttuosità secondo le percentuali previste per la serie di riferimento, anche per il periodo successivo al 20° anno;
- che, dal momento che il periodo dal 21° al 30° anno di detenzione del titolo, stampato sul retro, non è stato né variato né annullato né modificato, lo stesso deve considerarsi valido ed efficace.



Su queste premesse, il ricorrente chiede che l'intermediario liquidi gli interessi in conformità a quanto originariamente previsto dal titolo.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:

- che i buoni come quello oggetto del ricorso sono stati rilasciati per conto della Cassa Depositi e Prestiti ed oggi, per quanto previsto dall'art. 5 co. 12 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 326/2003 e dal d.m. del 5.12.2003, sono rimborsati a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui i rapporti sono stati trasferiti;
- che i buoni sono soggetti alla disciplina degli artt. 171-182 del d.p.r. n. 156/1973 e degli artt. 203-214 del d.p.r. n. 256/1989;
- che, ai sensi dell'art. 173 del d.p.r. n. 156/1973, modificato con d.l. n. 460/1974, convertito nella legge n. 588/1974, le variazioni del saggio di interesse dei buoni fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
- che le variazioni hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie;
- che il buono oggetto del ricorso, recante il timbro "Q/P", appartiene alla serie "Q", istituita con d.m. del 13.6.1986;
- che tale d.m. riporta una tabella indicante i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° al 30° anno (12%);
- che il d.m. ha disposto che l'intermediario, nelle more di ricevere dall'Istituto Poligrafico dello Stato i nuovi moduli, fosse tenuto a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando moduli della precedente serie "P", che già si trovavano in suo possesso;
- che l'art. 5 del d.m. stabiliva che *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria "Q", oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P", emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*;
- che il d.m. prevedeva che venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dei nuovi tassi, e non anche dell'importo da corrispondersi;
- che i timbri sono stati apposti sul buono al momento del rilascio ed in sostituzione ed annullamento dei rendimenti indicati sul modulo;
- che sul modulo del buono sono stati apposti due timbri: quello sul fronte reca in modo chiaro e univoco la corretta serie di appartenenza, senza possibilità di fraintendimento; quello sul retro reca i nuovi tassi degli interessi applicati corrispondenti alla nuova serie;
- che, se l'intendimento del d.m. fosse stato quello di richiedere come *condicio sine qua non*, ai fini dell'utilizzabilità dei vecchi moduli, l'apposizione di un timbro inclusivo degli importi da rimborsare, lo avrebbe esplicitamente dichiarato all'art. 5;
- che i rendimenti corrisposti sono esattamente quelli stabiliti dal d.m.;
- che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.m. ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza.



DIRITTO

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio riguarda le condizioni di rimborso del buono oggetto del ricorso essendo stato utilizzato dall'intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie "P" quando risultavano in collocamento i buoni della serie "Q". A seguito dell'emanazione del d.m. Tesoro del 13.6.1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti erano stati convertiti ai tassi della serie "Q", a decorrere dall'1.1.1987.

Il buono oggetto del ricorso risulta essere stato emesso in epoca successiva all'emanazione del predetto d.m. e, dunque, in un momento in cui la serie "P" non era più in corso.

Sul buono è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno.

Il citato d.m., recante *"Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio"*, agli artt. 4 e 5, ammetteva infatti la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie "P" purché con l'apposizione di *"due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie "Q/P"; l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione n. 6142/2020, è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3963/2019 e 13979/2007, ha confermato la posizione espressa con la propria precedente decisione n. 5674/2013, affermando il seguente principio di diritto: *"a) nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della pubblica autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli; b) l'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei buoni, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto"*.

In motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato: *"assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del d.m. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020). ... In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al buono della serie Q/P*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.

In relazione alla questione del possibile regime “ibrido” che si verrebbe così ad instaurare, la decisione del Collegio di Coordinamento precisa che, *“in quest’ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell’investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie “Q” per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie “P” per l’ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo “ibrido”. Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o “aberrante” alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento”.*

In applicazione del principio di diritto come sopra enunciato dal Collegio di Coordinamento, il ricorso deve pertanto essere accolto, con riconoscimento in favore della parte ricorrente del rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono oggetto del ricorso, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno.

Sull’importo come sopra dovuto vanno applicati gli interessi legali dalla data del reclamo sino al saldo, come stabilito dal Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 5304/2013.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI